



Cassa Edile Viterbo

Prot.n. 0864
Viterbo, 18 gennaio 2010

Circolare n. 01/2010

**A TUTTE LE IMPRESE
AGLI STUDI DI CONSULENZA**

Loro Sedi

Oggetto: Imponibilità fiscale contributo Cassa Edile (2,52%) - Determinazione ai fini del conguaglio fiscale.

La vigente disciplina tributaria introdotta dal D.Lgs. 314/97, prevede che la quota del contributo Cassa Edile a carico dell'impresa (2,10%), depurata dell'incidenza percentuale delle spese di gestione e delle prestazioni di carattere sanitario, costituisce imponibile fiscale per il lavoratore da assoggettare a ritenuta in occasione del conguaglio di fine anno.

A seguito delle verifiche amministrative in tal senso effettuate dalla Cassa in osservanza delle circolari Minfinanze n. 235/e del 1998 e 55 del 1999, è stato accertato che per l'anno 2009 tale quota non costituisce imponibile fiscale per il lavoratore.

Infine, si ritiene opportuno ricordare che nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di cui trattasi, le imprese dovranno detrarre in ogni caso dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali la quota dello 0,42% a carico del lavoratore.

Distinti saluti.



Dario Cuccodoro
Direttore